

**28
MAGGIO**

17:00 - 19:00

**REGOLAMENTO
DEFORESTAZIONE:
LO STATO DELL'ARTE**

**REQUISITI, PROCEDURE,
RAPPORTI CON FORNITORI E CLIENTI,
CONTROLLI**



UNIC 
CONCERIE ITALIANE

con il patrocinio di
 **CONFINDUSTRIA VICENZA**
Sezione Concia



Regolamento UE anti-deforestazione (EUDR) Novità e aggiornamenti

Seminario 28 maggio 2024

Il regolamento in sintesi

- Il Reg. UE 1115/2023 (EUDR) impone a tutti gli operatori che importano nell'UE, esportano dall'UE e commercializzano nell'UE bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia legno e prodotti derivati, di verificare, con dovuta diligenza («due diligence»), che i suddetti beni provengano da regioni in cui non si sono verificati fenomeni di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 e che i diritti dei proprietari terrieri, dei lavoratori e delle popolazioni locali (anche indigene) del Paese di origine siano rispettati
- Per adempiere a questo dovere, gli operatori devono implementare un adeguato sistema di gestione dei rischi e di garanzia di conformità
- Nel caso di Paesi/regioni valutati a basso rischio dalla Commissione UE, è prevista una due diligence semplificata (che richiede raccolta dati sull'origine/provenienza dei beni, senza valutazione e mitigazione del rischio)
- Se l'esito della due diligence è positivo, gli operatori dovranno notificare ad un sistema centralizzato un'apposita dichiarazione che attesti tale conclusione. Tale dichiarazione, per altro, è indispensabile per lo sdoganamento dei beni

Oggetto e ambito di applicazione EUDR

Il regolamento stabilisce le regole relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione nonché all'esportazione dall'UE di:

Prodotti elencati nell'allegato I:

- bovini
- cacao
- caffè
- palma da olio
- gomma
- soia
- legno

e loro derivati:

- cioccolato
- mobili
- carne bovina
- **pelle**
 - **ex4101**
 - **ex4104**
 - **ex4107**

I produttori e i commercianti di pelle bovine, che importano nell'UE, vendono all'interno dell'UE o esportano dall'UE i prodotti elencati, rientrano nel campo di applicazione

Oggetto e ambito di applicazione EUDR

Operatori interessati

- I requisiti del regolamento si applicano a:
 - operatori: aziende che per prime immettono i prodotti interessati (allegato I) sul mercato UE
 - commercianti: aziende che si trovano più avanti nella catena di approvvigionamento
- Il regolamento si applica a operatori e commercianti di qualsiasi dimensione, ma il periodo stabilito per le aziende per conformarsi varierà:
 - Le grandi aziende avranno 18 mesi di tempo (entro il 29 dicembre 2024)
 - Le PMI avranno 24 mesi di tempo (entro il 29 giugno 2025)
- Solo gli operatori (produttori o commercianti) che commercializzano i prodotti interessati sono soggetti agli obblighi EUDR (DDS): attualmente nessun obbligo, ai sensi del regolamento, interessa i produttori di manufatti finiti in pelle (cfr. FAQ n. 28)

Obblighi dell'operatore e del commerciante

Dichiarazione di dovuta diligenza (DDS)

Prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, l'operatore esercita la dovuta diligenza.

La dovuta diligenza comprende:

- Step 1: raccolta informazioni, dati e documenti
- Step 2: misure di valutazione del rischio
- Step 3: misure di attenuazione del rischio

Nella pratica, gli operatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento:

- dovranno fornire una DDS prima di immettere i prodotti nell'UE o prima dell'esportazione dall'UE. Pertanto:
 - l'operatore non immette sul mercato o esporta i prodotti interessati, salvo la valutazione del rischio abbia rivelato un rischio nullo o trascurabile;
 - a eccezione dei casi di rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi, prima di immetterli sul mercato o di esportarli l'operatore dovrà adottare procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o solo trascurabile
- i dati sui prodotti (codice doganale, Paese di origine, massa netta e geolocalizzazione) e la DDS dovranno essere trasmessi ad un sistema informativo dell'UE (c.d. IS), messo a punto dalla Commissione entro fine 2024 e poi integrata nell'interfaccia doganale entro giugno 2028
- alla dichiarazione di dovuta diligenza verrà assegnato un numero di riferimento (reference number)

Tempistiche

Obblighi degli operatori nel periodo transitorio (30/06/2023 -31/12/2024)

- Tre gli scenari possibili:

1. Scenario 1. Se una materia prima viene immessa sul mercato durante il periodo transitorio, cioè prima dell'entrata in vigore dell'EUDR, quando si immette sul mercato un prodotto derivato, l'obbligo dell'operatore sarà limitato alla raccolta di prove adeguatamente conclusive e verificabili per dimostrare che la materia prima (es. gomma) utilizzata per produrre il prodotto derivato (es. pneumatici) è stata immessa sul mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento.
2. Scenario 2. Un prodotto rilevante (es. burro di cacao) viene immesso sul mercato durante il periodo transitorio, quindi non necessariamente geolocalizzato, ma viene poi utilizzato per produrre un altro prodotto derivato rilevante (es. cioccolato) che viene immesso sul mercato (o esportato da un operatore a valle) dopo il 30/12/2024. In questo caso, l'obbligo dell'operatore che immette sul mercato o esporta un prodotto derivato (cioccolato) sarà limitato alla raccolta di prove adeguatamente conclusive e verificabili per dimostrare che il prodotto rilevante (burro di cacao) è stato immesso sul mercato prima dell'entrata in vigore del Regolamento.
3. Scenario 3. Un operatore immette sul mercato una merce o un prodotto rilevante nel periodo transitorio, che viene poi “reso disponibile” sul mercato da uno o più operatori non PMI dopo il 30/12/2024. In questo scenario, gli obblighi dell'operatore non PMI saranno limitati alla raccolta di prove adeguatamente conclusive e verificabili per dimostrare che tale merce o prodotto rilevante è stato immesso sul mercato prima dell'entrata in applicazione del Regolamento.

Controlli e sanzioni

Autorità nazionali competenti su EUDR

- A febbraio scorso il Ministero Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) è stato ufficialmente designato quale Autorità competente incaricata dell'adempimento degli obblighi (determinazione sanzioni ed effettuazione controlli) derivanti dal Regolamento UE 2023/1115
- Nel caso della pelle, la direzione competente è il Dipartimento ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari)
- In quanto autorità di controllo, al MASAF è attribuito l'onere di effettuare i controlli sugli operatori nazionali, nonché definire e comminare le sanzioni previste per ogni non conformità al regolamento. Ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, il MASAF si avvarrà anche del supporto del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dell'Arma dei Carabinieri



Le risposte della Commissione e problematiche persistenti

Quesiti recentemente sciolti dalla Commissione

- Criteri di tracciabilità. Durante l'ultima riunione della Multistakeholder Platform EUDR (24 aprile u.s.), la Commissione ha verbalmente confermato a COTANCE che **la tracciabilità richiesta per le pelli potrà avvenire per lotti**; per la commodity (bovini) invece la tracciabilità è per singolo animale;
- Linee guida DDS. La Commissione prevede di pubblicare le linee guida ufficiali per poter realizzare correttamente la dichiarazione di Due Diligence (attualmente solo in bozza) entro il mese di luglio;
- Faq EUDR. **La versione aggiornata delle FAQ della Commissione sarà resa disponibile entro il 30 maggio p.v.** Dovrebbe includere chiarimenti maggiormente precisi su come trattare i bovini nati prima dell'entrata in vigore del EUDR, come dichiarare i dati di geolocalizzazione in eccesso, come gestire alcuni aspetti relativi all'export;
- Benchmarking Paese. La Commissione sta lavorando per presentare al più presto il sistema di benchmarking del rischio Paese, assicurando che, prima di peggiorare lo status di un Paese, si precederà ad un dialogo tra Governi;

Quesiti recentemente sciolti dalla Commissione

Sistema informativo di inserimento/gestione della Due Diligence (IS). Tra dicembre 2023 e gennaio 2024 alcune aziende di ogni settore UE interessato da EUDR hanno testato la piattaforma informatica per la compilazione della DDS. Alle criticità individuate dagli operatori sull'IS, la Commissione ha risposto dando le seguenti indicazioni:

- al momento dell'inserimento dei dati di Due Diligence sul portale web dedicato (IS), ci sarà la possibilità di tenere nascosti i dati di geolocalizzazione (che potranno comunque essere richiesti al di fuori del IS);
- l'IS supporterà esclusivamente l'importazione, l'elaborazione e l'esportazione di file GeoJSON per la definizione delle coordinate del luogo di produzione delle merci dichiarate nella DDS. Il supporto di altri formati di sistema di coordinate è rimandato a versioni future dell'IS;
- la dimensione limite nella trasmissione di dati per singolo file GeoJSON sarà di 25MB;
- l'interfaccia di programmazione IS (API) sarà testata a maggio, seguiranno sessioni di formazione ad autorità e operatori a partire da giugno;
- l'IS verrà aperto per gli operatori dal mese di novembre e si prevede che il sistema sarà pienamente operativo a metà dicembre;

Problematiche persistenti

- Dubbi sulla data di applicabilità del regolamento alla commodity bovini: quando si ritiene messo sul mercato il bovino? Quando nasce? Quando viene per la prima volta venduto dall'allevatore?
- Come andranno gestiti i sottoprodotti (croste, sottocroste, spaccati, spalle etc.), ottenute dalla lavorazione di pelli pieno spessore (grezze o wet-blue)? Sono ancora senza risposta le domande circa:
 - cosa debba fornire il fornitore (nazionale, UE, extra-UE) all'operatore italiano
 - cosa debba trasmettere a livello UE (tramite l'IS) l'operatore italiano che abbia acquistato i sottoprodotti
 - cosa debba produrre, a seconda della fattispecie, l'operatore italiano per la corretta compilazione della DDS
- Chi detiene la responsabilità in caso di errore in una DDS depositata da un altro operatore a monte della filiera?
- Come gestire gli obblighi EUDR con data di applicazione differita tra grandi imprese (30 dicembre 2024) e piccole imprese/microimprese (30 giugno 2025)?

THANK

Grazie

Per ulteriori informazioni

economico@unic.it